RIORDINO DELLO SPORT O RIORDINO DEL CONI?
Commento alla Legge Delega sul riordino dell'Ordinamento Sportivo

di: Simone Boschi
commercialista in Firenze
consulente in sport-management

TERZA PARTE – 30/8/2019
(la prima parte è stata redatta il 7/8/2019, la seconda il 21/8/2019)

Nella seconda parte abbiamo iniziato ad affrontare l'articolo 2 della Delega, titolato "centri sportivi scolastici", sottolineando fra l'altro come il nostro Paese sia obiettivamente mancante di un'adeguata offerta scuola-sport o almeno di un sistema integrato che preveda e agevoli l'insegnamento sportivo dentro al percorso scolastico.
L'articolo 2 apre manifestando l'obiettivo da raggiungere: "organizzare e sviluppare la pratica sportiva nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" attingendo a modelli organizzativi del Terzo Settore regolamentati e controllati dai singoli istituti didattici e con facoltà di sentire le associazioni sportive dilettantistiche del terrorio riconosciute dal CONI, evidentemente nell'ottica di riuscire a garantire un'offerta sportiva scolastica di qualità.
La novità nella novità sta probabilmente nell'espresso riconoscimento di una specifica professionalità, da cui la possibile affermazione (con il tempo e il dovuto approccio costruttivo) di una nuova figura professionale: la norma infatti affida la didattica nei centri sportivi scolastici "*esclusivamente a laureati in* ***scienze motorie*** *o diplomati pressi gli ex* ***istituti superiori di educazione fisica***", salvo che il MIUR non intenda estendere le prerogative ad altre categorie di soggetti.
L'ulteriore riferimento in merito alla succitata figura professionale contenuto nel testo della Delega è rintracciabile nel Capo II articolo 5 - "*disposizioni in materia di professioni sportive*" laddove si chiede al Governo di riordinare e riformare il lavoro sportivo addirittura indicandogli l'opportunità di riconoscere dal lato giuridico la figura del laureato in scienze motorie e degli altri soggetti forniti di titoli equipollenti, come espressamente prevede la lettera i) dell'art. 5 comma 1 del testo; non appare casuale il fatto che tale indirizzo sia preceduto dalla lettera b) in materia di *riconoscimento* sia del principio della specificità dello sport sia del rapporto di lavoro sportivo come già normato in Italia e in Europa, nonché dalla lettera c) nello specifico ambito dell'individuazione della figura del lavoratore sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta e della sua esatta collocazione assicurativa, previdenziale e fiscale.
E non appare inconferente quanto chi scrive ha già avuto modo di rappresentare circa un mese fa, a valle dell'approvazione (avvenuta il 12 luglio) di un CCNL per i lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive, sottoscritto da ASI e CNS LIBERTAS enti di promozione sportiva, MSA Manager Sportivi Associati, CONFLAVORO PMI, FIS Federazione Italiana dello Sport e FESICA-CONFAL, applicabile "*nella gestione dei rapporti di lavoro previsti e esistenti* ***negli impianti e nelle attività sportive svolte*** *(...) su tutto il territorio nazionale* (per) *i* ***rapporti di lavoro*** *che abbiano come finalità* ***la gestione di atleti e/o l'utilizzo di un impianto o di aree destinate allo svolgimento della pratica sportiva, del finess e del benessere e il relativo personale***." attraverso l'introduzione di un *"****contratto di lavoro atipico*** *o sui generis ovvero di un contratto* ***non espressamente disciplinato dal diritto civile bensì creato nel caso di specie dallo stesso CCNL****, in base alle specifiche esigenze delle parti. Ciò in quanto certamente si tratterebbe di un contratto lecito e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.*".

Possiamo a questo proposito aprire un inciso utile a individuare tre focus costituzionali legati alle prestazioni sportive dilettantistiche:

1) la fruizione di agevolazioni fiscali e previdenziali di fatto deroga al concorso alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva individuale (art. 53);
2) la ridotta o nulla possibilità di avvalersi del diritto all'assistenza (anche quella sostitutiva della retribuzione in caso di infortunio, malattia e altri impedimenti) e alla previdenza (il diritto alla pensione, che matura proporzionalmente alla durata e all'entità dei versamenti contributivi effettuati durante la carriera), come previsto dall'art. 38;
3) il contrasto rispetto al diritto al lavoro e ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato sufficiente ad assicurare al nucleo familiare un'esistenza libera e dignitosa, vedi l'art. 37, da cui la necessità che qualcuno ci dica con esattezza se le prestazioni nello sport sono prestazioni di lavoro o semplice attività post-lavorativa, poiché nel primo caso è indubitabile la necessità di statuire *omnia* mansioni e quantum tabellari, forse affievolendo la portata delle norme e circolari attenuative dei carichi fiscali e previdenziali legate all'apporto "per diletto", mentre nel secondo emerge l'urgenza di fermare un forse troppo punitivo orientamento giurisprudenziale che va ad occupare gli spazi vuoti di una normazione carente in materia di (dopo)lavoro sportivo sancendo che tasse e contributi sono dovuti nella stragrande maggioranza dei casi (ecco la necessità di evitare "casi": va introdotta una regolamentazione definitiva cui tutti possano ispirarsi e che tutti possano finalmente osservare senza timore di contestazioni).

Le varie norme regionali sull'impiantistica sportiva e sulla pratica motoria tendono generalmente ad affidare al laureato in scienze motorie la responsabilità e il coordinamento fra l'impianto e le attività ivi svolte, semmai lasciando che le attività riconosciute dal Coni svolte tramite ASD/SSD affiliate ad una FSN/EPS/DSA restino normate dai regolamenti tecnici del Coni e degli enti di affiliazione, evidentemente non solo in riguardo alle caratteristiche e dimensioni dell'impianto bensì anche ai profili e titoli abilitativi di istruttori e allenatori.

Dunque in ambito regionale esiste un'affermazione importante della qualificazione professionale dei laureati in scienze motorie, i quali non mancano tuttavia di reclamare il dovuto riconoscimento della loro preparazione completamente e trasversalmente a qualunque federazione o ente di promozione sportiva, con particolare riguardo al contenuto conoscitivo che c'è dietro ad una laurea rispetto ad un brevetto o diploma rilasciato da una federazione o ente di promozione sportiva: l'argomento meriterebbe una profonda analisi che in questo contesto potrebbe risultare inconferente, dunque mi limito ad esprimere il mio modestissimo parere in merito al fatto che esistono persone portate e altre non portate in riguardo alla capacità di lettura tattica di una competizione, di interrelazione con gli atleti, di carisma, qualità senz'altro legate all'esperienza personale e all'intuito innato più che al percorso di studi, anzi tendenzialmente si iscrive ad un corso federale per istruttore o allenatore solo chi abbia già dimostrato "sul campo" (è proprio il caso di dirlo) di avere le doti anzidette. Emblematico il caso dell'allenatore Antonio Conte: grande centrocampista con enormi doti di visione di gioco, carattere da leader che gli permise di conquistare la fascia di capitano nella Juventus, atleta di punta della Nazionale italiana; completato il corso FIGC per allenatore professionista, resta umile e accetta la vice-panchina nel Siena di Di Canio, poi diviene allenatore del Bari riportandolo in serie A, quindi approda alla panchina della Juventus con tre scudetti e due Supercoppe italiane; commissario tecnico della nazionale italiana, allenatore del Chelsea (con cui ha vinto un campionato e una Coppa di Lega), infine laureato in Scienze Motorie a completare un percorso professionale davvero ricco di meriti e di soddisfazioni. Ecco: l'esempio può rappresentare l'ordine esatto delle tappe, se ve ne fossero alcune invertite nutrirei alcuni dubbi sulla possibilità di avere una carriera soddisfacente, pur riconoscendo al laureato in Scienze Motorie la più completa preparazione su tutte le materie del corso di laurea, ma – appunto – non basta.

Certo, il mondo dei laureati sta in ogni caso evidenziando da tempo la necessità di un definitivo riconoscimento delle proprie competenze e di un'esclusiva in ambito sportivo dilettantistico, stante

la loro conoscenza anatomica-fisiologica, regolamentare sportiva, nutrizionale-biochimica, tecnica-impiantistica, normativa-gestionale, riguardante il mondo sportivo; in particolare, la preparazione psicologica-pedagogica potrebbe porre il laureato in scienze motorie in condizione di essere il professionista più idoneo ad allenare minori e altre categorie "deboli".

L'ordinamento sportivo italiano prevede attualmente la pratica di 385 discipline individuate dal CONI (v. in ultimo la delibera 1569/2017), a loro volta riconosciute dal CIO e da SportAccord e integrate da quelle già previste da singole Federazioni e Discipline Sportive Associate; l'elenco delle anzidette discipline non include talune attività quali yoga, pilates, crossfit, spinning, idrobike, poker sportivo, burraco, krav maga, parkour, ecc., tuttavia alcune di queste sono state espressamente previste nei regolamenti di qualche federazione in quanto ritenute propedeutiche a un determinato percorso allenante.

A monte del riordino operato dal CONI attraverso l'elenco delle discipline riconosciute e dalle anzidette federazioni mediante l'emanazione di regolamenti reinclusivi di attività non contemplate dal Comitato olimpico, ricordiamo la Circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che poneva a carico di detti organismi il mandato a individuare chi dovessero essere i soggetti legittimati ad essere retribuiti con il c.d. "rimborso sportivo", quali fossero le discipline per le quali potessero essere erogati detti emolumenti e quali i club abilitati a intrattenere tali rapporti dilettantistici remunerabili in regime di defiscalizzazione e decontribuzione.

A valle della succitata circolare si è effettivamente iniziato ad assistere ad un progressivo coordinamento fra il Registro CONI delle ASD-SSD, l'elenco delle discipline riconosciute e una sorta di "mansionario sportivo" costituito da eterogenee emanazioni regolamentari di distinte FSN e EPS: probabilmente è da qui in poi che la coorte dei laureati in scienze motorie ha aumentato il volume delle proprie istanze, al prender atto che si stava formando un nuovo contenitore tecnico-amministrativo non contemplativo di espresse esclusive per gli universitari.

Del resto, non sarebbe stato (e, ragionevolmente, si ritiene non sia) possibile inserire siffatta novità senza prima intervenire sulle norme dell'ordinamento sportivo che affidano a Federazioni, Enti di Promozione e Discipline Sportive Associate lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva (federazioni: art. 20 statuto Coni), degli sport tradizionali (discipline associate: art. 24 statuto Coni) e delle attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative (enti di promozione: art. 26 statuto Coni); tali organismi, a loro volta, sono deputati a organizzare corsi abilitanti per istruttori-allenatori sportivi in singole discipline, secondo direttive provenienti dalla federazione d'appartenenza e tenendo conto delle caratteristiche tecniche legate alla qualifica da raggiungere: è ormai prassi consolidata che se l'iscritto ad un corso abilitante è laureato in scienze motorie otterrà un maggior punteggio finale rispetto a chi sia sprovvisto di titoli di studio, mentre non ricorre affatto l'ipotesi di escludere chi non sia laureato.

Ad oggi la laurea in Scienze Motorie è base indispensabile per l'insegnamento scolastico dell'educazione fisica, il che ha probabilmente spinto il Legislatore a prevedere che solo a chi ne sia provvisto verrà affidata la didattica nei nuovi "centri sportivi scolastici", stante la strutturazione che egli ha voluto dare ad essi; nella Legge Delega, peraltro, si potrebbe (ottimisticamente?) leggere anche una certa disponibilità a rivedere i meccanismi di abilitazione all'insegnamento delle discipline sportive dilettantistiche, se e nella misura in cui si potrà davvero riconoscere dal lato giuridico la figura del laureato in scienze motorie e degli altri soggetti forniti di titoli equipollente, pur non ancora conoscendo la posizione delle federazioni sportive al riguardo.

Una delle riflessioni che si potrebbero fare in conclusione di questo lavoro riguarda l'onerosità della gestione di un'associazione sportiva: se per ingaggiare istruttori o allenatori dilettanti divenisse obbligatorio rivolgersi a figure professionali, probabilmente vi sarebbe una lievitazione dei costi che potrebbe anche diventare insostenibile per il club, lievitazione a sua volta causata sia dalla remunerazione oraria minima pretesa, sia dalle imposte sui redditi e dai contributi previdenziali gravanti sull'emolumento.

L'impressione è che ancora la coperta sia troppo corta per affrontare un siffatto cambiamento, ma in

ogni caso occorrerà prima di tutto che il Legislatore ci dica cos'è il lavoro sportivo e in quali ambiti esso può continuare a fruire delle agevolazioni fiscali e contributive; se poi volesse anche elencarle espressamente, queste agevolazioni, credo che nessuno disdegnerebbe una norma precisa, che addirittura possa valere da interpretazione autentica per risolvere i numerosi contenziosi in corso dall'esito spesso dirompente come nel caso della recentissima Cassazione 21535/2019 che attrae alla sfera previdenziale i compensi corrisposti ad istruttori dilettanti nell'ambito del fitness laddove tale definizione viene tradotta in “cura dell'esercizio fisico” e quindi di natura commerciale, richiamando altresì precedenti pronunzie dove si parla di “fine di lucro” la cui assenza va comprovata dal club, a niente valendo l'iscrizione al registro CONI.
Visti gli orientamenti giurisprudenziali come quello descritto, seppur convinto si debba innanzitutto capire se e per quali soggetti (ASD? SSD?) spettino le agevolazioni vigenti, e sono maturi i tempi acché lo dica il Legislatore anziché il Giudice, ritengo che su determinate attività sportive (il fitness innanzitutto) e/o di fronte a club di maggiori dimensioni potrebbero non essere risolutivi neppure la peculiare pratica di discipline riconosciute dal CONI nei modi previsti dai regolamenti federali e il meticoloso aggiornamento del proprio profilo sul portale CONI 2.0 quanto a attività didattica, formativa, agonistica effettivamente svolta.

Nella prossima parte, proseguiremo l'analisi della Legge Delega.

Fine terza parte

SEGUE